

## **TI\_GERICHTE TI-98859 vom 14. August 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-98859](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98859)

FR: TI\_GERICHTE TI-98859 du 14 août 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-98859 del 14 agosto 2008

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'■accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

#### **E. 2**

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'■art. 95 CPP ■ corrispondente all'■art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 ■ dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'■accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'■art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali ■ per quanto qui concerne ■ i bisogni dell'■istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria ■ può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'■elenco dei motivi di interesse pubblico nell'■art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'■ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'■eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali ■ nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'■arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

#### **E. 3**

L'■esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'■ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l'■esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, relativi all'ipotesi di un suo coinvolgimento nell'ipotesi di truffa (per il suo coinvolgimento negli atti volti all'ottenimento di indennità di invalidità e di un risarcimento RC per danni non assicurati a favore della moglie, a seguito di infortunio) e della tentata truffa (per il suo coinvolgimento nei fatti legati alla richiesta di un'indennità per grandi invalidi a favore della moglie) in correatà, o quanto meno in complicità con la moglie \_\_\_\_\_, in danno della \_\_\_\_\_ e, se del caso, di altre assicurazioni, con un indebito profitto di svariate centinaia di migliaia di franchi svizzeri, oggetto del procedimento penale.

A questo proposito giova ricordare le conclusioni della CRP che hanno portato alla promozione dell'accusa per titolo di truffa in data 16 giugno 2008 nei confronti della moglie del qui istante \_\_\_\_\_:

V'è da considerare, per quanto riguarda gli indizi di reato a carico dell'accusato, che egli era sempre presente in occasione di tutte le visite a cui si è sottoposta la moglie presso i medici incaricati dall'assicurazione e che era lui, spesso e volentieri, a rispondere alle domande dei periti e degli ispettori alla consorte [il \_\_\_\_\_ ha infatti sottolineato nel suo rapporto a seguito della visita 8 giugno 2007 che *non est à nouveau frappé par l'attitude extrêmement passive de la patiente qui tient ses deux membres supérieurs devant elle de façon très démonstrative en évitant de les mobiliser. A chaque question elle se tourne vers son mari qui répond à sa place. Elle estime que l'évolution est absolument inchangée depuis l'année passée et se sent totalement invalide. Elle passe ses journées à ne rien faire du tout. C'est son mari qui lui fait deux fois par jour les pansements* (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc.L, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)]. È stato l'accusato a negare, contrariamente al vero, la presenza della moglie in casa il 24 maggio 2007 agli investigatori inviati dalla \_\_\_\_\_ e a dare loro appuntamento per le 16.00 dello stesso pomeriggio, quando gli investigatori hanno potuto incontrare una \_\_\_\_\_ in uno stato fisico diametralmente opposto a quello constatato la mattina stessa.

Dopo l'arresto dei due accusati è stato possibile accertare, per quanto riguarda la situazione degli arti superiori dell'accusata \_\_\_\_\_, che con l'applicazione di una terapia con fogli di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) da parte di un dermatologo (in casu il \_\_\_\_\_), il medico ha riscontrato un miglioramento della situazione sui 2/3 prossimali, mentre sul 1/3 distale abbondante secrezione, ma anche manomissione del bendaggio (cfr. AI 149, rapporto di osservazioni 31 luglio 2008 del \_\_\_\_\_). Pure il rapporto 10 luglio 2008 dell'\_\_\_\_\_, attivo presso il Carcere giudiziario, è importante per i sospetti di quanto poteva succedere prima dell'arresto: egli afferma di avere medicato la mattina del 7 luglio 2008 la paziente e di avere notato, lo stesso pomeriggio in occasione della visita del \_\_\_\_\_, che il bendaggio sembrava diverso da quello effettuato la mattina.

Successivamente alla visita del medico, l'infermiere avrebbe quindi deciso di medicare l'accusata con un bendaggio a lisca di pesce ad entrambe le braccia ma di avere ritrovato, il 9 luglio 2008, un bendaggio completamente diverso da quello effettuato, giustificato dalla detenuta con il passare di notti agitate. L'infermiere osserva che *Del bendaggio a lisca di pesce non c'è traccia e la medicazione termina a metà braccio al posto del polso. Ho chiesto alla paziente se qualcuno o lei stessa avesse sfasciato la medicazione per poi rifarla, ma lei ha a più riprese negato fermamente, dicendo che né lei, né nessun*

altro le ha mai toccate. Rifaccio la medicazione ponendo nuovamente attenzione al modo in cui la eseguo ed aggiungo una firma sul bendaggio stesso per potere verificare la fasciatura alla prossima visita. Giovedì 10.07.08, alle ore 11.00, visita dermatologo (\_\_\_\_\_). Questa volta la medicazione di ieri è intatta, le ferite sanguinanti si trovano vicino ai bordi della fasciatura, mentre più in mezzo le ferite sembrano migliorate (cfr. AI 158, rapporto del personale di custodia alla Direzione del 10 luglio 2008).

Ciò per dire che vi sono sufficienti elementi per affermare che l'■accusata, in detenzione, parrebbe essere riuscita a togliersi la medicazione più di una volta, specialmente nella zona più vicina ai polsi, dove le ferite non sono riuscite a rimarginarsi a differenza delle ulcerazioni che risultano disseminate sul resto delle braccia e che appaiono invece in via di guarigione: vi è quindi il forte sospetto che si possa trattare di lesioni autoinferte, come in precedenza lo potevano verosimilmente essere per opera del marito (sempre presente e che dal 2003 avrebbe addirittura smesso di lavorare per assistere la moglie) quelle riscontrate anche sulla parte superiore delle braccia.

Alla luce della dichiarazione fatta dall'■accusata a questo giudice in occasione dell'■udienza della conferma dell'■arresto del 1° luglio 2008 secondo cui ■io sono veramente impedita nei movimenti, non riesco neppure a pettinarmi (l'■incapacità di pettinarsi è uno degli impedimenti/requisiti ■principe per l'■ottenimento dell'■indennità per grandi invalidi) ■ nonché delle dichiarazioni del qui istante rilasciate in diversi verbali (uno su tutti quello di conferma dell'■arresto 1° luglio 2008 davanti a questo giudice) secondo cui era lui che procedeva a medicare la moglie dal 1993 e che l'■avrebbe aiutata in tutte le minime attività giornaliere (anche a pettinarsi e a vestirsi) poiché la stessa sarebbe incapace di svolgerle ■ appare perlomeno singolare che gli agenti di custodia abbiano osservato la detenuta, il 26 luglio 2008, mentre si trovava in ginocchio sul tavolo della cella a parlare alla finestra, con le braccia infilate tra le sbarre a gesticolare per comunicare con qualche altro detenuto e che ancora successivamente, la stessa sera, davanti agli agenti, si sarebbe alzata dal letto dove si trovava seduta, avrebbe impugnato la sedia e, posizionandola per usarla a mò di scala, raggiunto senza alcuna difficoltà il piano del tavolo sul quale si sarebbe inginocchiata (cfr. AI 158, rapporto del personale di custodia alla Direzione del 26 luglio 2008).

Sia per quanto riguarda mobilità che la mancanza di ulcere sulle braccia della coaccusata, significativi risultano i verbali d'■audizione degli investigatori privati \_\_\_\_\_ (AI 123) e \_\_\_\_\_ (AI 124) che confermano quanto riportato nel rapporto e nella documentazione fotografica prodotta dalla denunciante (menzogne e fotomontaggi a mente di \_\_\_\_\_), mentre che il qui istante ha affermato che in qualche occasione la moglie sarebbe riuscita a tenere in mano alcuni oggetti e a fare piccoli lavori e che sarebbe capitato che ella sia uscita di casa senza bende, ma sempre con le maniche lunghe e producendosi in movimenti e gesti contenuti, contrariamente comunque a quanto constatato dagli investigatori della \_\_\_\_\_).

L'■istante vivrebbe poi da diversi anni con il denaro ottenuto dalla moglie per l'■infortunio e l'■invalidità che ne sarebbe derivata (verbale di conferma dell'■arresto 1° luglio 2008, p. 3) mentre che la documentazione bancaria agli atti, relativa al conto dell'■istante, non fa stato di entrate regolari già da qualche anno.

#### **E. 4**

L'■accusato ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che non vi sarebbe più pericolo di collusione: il PP avrebbe sequestrato tutti i beni dei coniugi \_\_\_\_\_ sia in \_\_\_\_\_ che all'■estero, si sarebbe in attesa della perizia del professore in dermatologia, l'■accusata sarebbe stata medicata presso il Carcere giudiziario con bende non asportabili e, a mente dell'■istante, ella sarebbe disposta a sottoporsi alle visite mediche richieste qualora il PP lo ritenesse necessario.

Secondo il magistrato inquirente devono ancora essere interrogati i medici ed i sanitari che hanno avuto in cura l'■accusata negli anni nonché persone vicine ai due coniugi che hanno avuto modo di incontrarli negli anni e il personale che ha seguito l'■accusata in Carcere oltre al \_\_\_\_\_, si dovrà attendere il referto del \_\_\_\_\_ ed è già stato scelto anche il perito ortopedico che dovrà esprimersi sulle difficoltà di movimento degli arti superiori della coaccusata; le perizie devono essere fatte con gli accusati in stato di detenzione. Il PP ritiene poi indispensabile far luce sulla situazione economica dei coniugi, ma la documentazione bancaria richiesta non sarebbe ancora pervenuta completamente, anche se sarebbe stato possibile accertare un avere in conto complessivo attuale di circa CHF 540'000.- a fronte di entrate complessive dal 1993 per CHF 1'360'000.-, prelevamenti a contanti (già solo per prelevamenti di importi superiori a CHF 5'000.-) per complessivi CHF 457'000.-, un bonifico del 23 aprile 2004 (AI 140) a favore di un conto intestato a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ di CHF 50'000.- e l'■utilizzo asserito di CHF 200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della casa abitata dai due accusati in \_\_\_\_\_ (di cui non si conosce modalità di acquisto della proprietà e l'■eventuale prezzo d'■acquisto), tutto ciò considerato che dal 2003 il qui istante avrebbe smesso di lavorare per accudire la moglie senza nessun reddito apparente.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell'accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorché l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

Nel caso in esame è stato accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008, ad inoltrare una commissione rogatoria alle \_\_\_\_\_ volta, tra l'altro, al blocco a registro fondiario della casa di proprietà dei coniugi \_\_\_\_\_, oltre ad ogni altra loro proprietà immobiliare, e a chiedere la documentazione attestante l'acquisizione dell'immobile, l'eventuale prezzo d'acquisto e la sussistenza di mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI 140), a chiedere alla difesa di \_\_\_\_\_ la disponibilità dell'accusata a far trasferire l'eventuale saldo attivo del conto in \_\_\_\_\_, alimentato il 23 aprile 2004 con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, comunicando che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere per le vie rogatorie. La difesa della coaccusata avrebbe dovuto fornire una risposta al PP entro il 6 agosto 2008, nulla si sa in proposito (nulla è agli atti consegnati in data 11 agosto 2008 a questo giudice).

Tali atti istruttori, volti alla ricostruzione della situazione patrimoniale dell'istante e della moglie e al recupero dell'eventuale maltolto, appaiono imprescindibili (trasferimento volontario o sequestro del conto da parte del PP per via rogatoria), come imprescindibile è l'acquisizione della documentazione della relazione bancaria in \_\_\_\_\_ intestata all'accusata (di cui non si sa se il qui istante abbia diritto di firma a qualsiasi titolo): sia che avvenga con la collaborazione dell'accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo proposito un importante pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, almeno sino a sicurezza degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del denaro) e/o recupero degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e acquisizione della documentazione bancaria serba. Fino ad accertato blocco dei beni in Serbia è evidente il rischio che l'accusato, se posto in libertà, potrebbe tentare di vendere o cedere l'abitazione a terzi al fine di evitarne il sequestro, come pure prelevare l'eventuale saldo del/dei conti bancari dei due accusati in

\_\_\_\_\_.

La scarcerazione di \_\_\_\_\_ appare senz'altro prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di avere acquistato e/o ristrutturato una casa al proprio paese d'origine con il denaro o con parte del denaro provento della presunta truffa, nonché quelle di avere, in accordo con la moglie, trasferito parte dei fondi ricercati dal PP su di un conto all'estero, potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria; è notorio che per l'evasione di rogatorie all'estero occorre un certo tempo (cfr. GIAR 2005.526.2 del 14 novembre 2005).

#### **E. 5**

È pure dato, e sufficientemente concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordert sind, " (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino \_\_\_\_\_, egli non ha nessun legame con la \_\_\_\_\_, né familiare né lavorativo, ad eccezione di un appartamento a \_\_\_\_\_ per cui i coniugi \_\_\_\_\_ pagano oltre CHF 1'000.- di canone di locazione al mese. Sia l'accusato che la moglie sono attualmente senza reddito alcuno (sono state sospese le rendite a favore di \_\_\_\_\_, con le quali viveva anche l'istante, e i beni in \_\_\_\_\_ della coppia sono stati posti sotto sequestro, al contrario di quelli in \_\_\_\_\_, dal momento che non si sa quando e se le \_\_\_\_\_ accoglieranno la rogatoria procedendo al blocco del fondo (blocco che in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, non dovrebbe comportare, almeno nell'immediato, conseguenze sull'abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario della moglie in \_\_\_\_\_ (sul quale non si sa se il qui istante abbia diritto di firma) e di cui non si conosce il saldo, non è ancora stato posto sotto sequestro penale, rispettivamente la difesa di \_\_\_\_\_ non ha (ancora?) accettato di trasferire l'eventuale saldo in \_\_\_\_\_.

A questo punto l'istante potrebbe facilmente, se posto in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la \_\_\_\_\_, per ritornare in \_\_\_\_\_ per recuperare e nascondere i beni ivi in essere e non più presentarsi per gli incombenzi processuali.

Se le accuse dovessero essere confermate ■ egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, per un indebito profitto presunto di rilievo ed un'attività criminale presunta reiterata nel tempo ■ il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata

promossa l'■accusa prevedono anche la reclusione).

Visto quanto sopra appare perciò verosimile che \_\_\_\_\_ possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, se posto in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti d'■identità o con obbligo di firma in Polizia, essendo evidente che un cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d'■origine anche senza documenti d'■identità e non potendo ovviare all'■accertato pericolo di fuga il presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di Polizia.

## **E. 6**

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'■altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell'■inchiesta, per ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi istruttori compiuti, e che non può essere considerata a termine (almeno per quanto riguarda il recupero o il sequestro dell'■indebito profitto), è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare gli accusati, ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri (domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l'■invio di una rogatoria, il costante monitoraggio di \_\_\_\_\_ in carcere alla ricerca di riscontri oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati, considerato un comportamento processuale non proprio collaborativo dell'■accusato, il quale modifica la propria versione dei fatti di volta in volta.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i reati imputati a \_\_\_\_\_.

L'■accusato è stato arrestato il 30 giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese e mezzo. In questo lasso di tempo l'■inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.

I reati imputati a \_\_\_\_\_ sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per terminare l'■inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

## **E. 7**

In conclusione, constatata l'■esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell'■istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta e da soffrire nei termini suesposti, si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l'■istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta

con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'■appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L'■istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'■intimazione.

4.Intimazione (raccomandata anticipata via fax):

giudice Claudia Solcà

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.